



INTRODUZIONE AL DIRITTO  
SVIZZERO DELL'INFORMATICA  
E DI INTERNET  
PARTE 5: diritto penale

Avv. Gianni Cattaneo, Lugano

[www.infodiritto.net](http://www.infodiritto.net)

[contatto@infodiritto.net](mailto:contatto@infodiritto.net)

# A) La cibercriminalità

- **Indice tematico**

A) La cibercriminalità

B) La Convenzione sulla cibercriminalità

C) Lotta alla cibercriminalità in Ticino

D) Casistica locale

# A) La cibercriminalità

- Concetto indeterminato, aperto ad interpretazione
- Proposta di definizione
  1. in senso lato: fenomeno comprendente qualsiasi tipologia di reato perpetrato in ambiente informatico e/o telematico oppure attraverso strumenti o canali informatici e/o telematici;
  2. in senso stretto: fenomeno comprendente i reati tipicamente collegati agli strumenti o all'ambiente informatico e/o telematico;
- Cybercrime 2.0: reati perpetrati in ambiente web 2.0, ad esempio attraverso i siti di social networking.

# A) La cibercriminalità

- **Dati sulla cibercriminalità a livello svizzero**
- Fonte: rapporto PWC «Cybercrime in the spotlight» 2011
  - 20% dei reati subiti rientra nella definizione di cybercrime;
  - previsione per il 2012: 34%;
  - conseguenze nocive più temute:
    - danno alla reputazione: 39%
    - perdita di dati personali: 38%
    - disservizi: art. 30%
    - furto di informazioni confidenziali: 28%
    - pregiudizio economico: 21%
    - rischi regolamentari: 16%
    - costi di indagine e controllo: 15%.

# A) La cibercriminalità

- Fonte: rapporto G DATA «Cybercrime 2.0»
  - la criminalità informatica opera in maniera diffusa attraverso i social networks;
  - attività: infezione da malware, diffusione mass mailing, phishing, estorsione (vedi esempio pratico 6), sottrazione di dati personali, attrazione su siti trappola;
  - curiosità: 500 Mbyte di dati personali (login, dati account, numero di telefono, e-mail e data di nascita) valgono EUR 40.-;
  - attacchi mirati alle aziende: spionaggio economico (segreti di fabbrica e commerciali), sabotaggio, sottrazione di dati personali (dipendenti, clientela, fornitori);

# A) La cibercriminalità

- Fonte: Rapporto SCOCI (Fedpol) 2010
  - 6200 segnalazioni;
  - 1743 per pornografia dura (96% inerenti siti a carattere pedopornografico);
  - calo delle segnalazioni di siti web in streaming che offrono materiale pedopornografico;
  - la diffusione di materiale pedopornografico avviene piuttosto attraverso le applicazioni web 2.0 (reti P2P, chat, messaggistica istantanea, social network, cyberlocker, reti private crittografate, cloud network, ecc.);
  - continua il trend all'aumento (dal 2006) per le truffe online: siti di piccoli annunci, aste, lotterie, truffe dell'anticipo, ecc.;
  - 299 dossier aperti e trasmessi alle autorità cantonali:
    - 245 grazie all'attività di monitoraggio attivo SCOCI (reti P2P);
    - 54 grazie alle segnalazioni della popolazione.
  - 90% dei dossier trasmessi conducono all'apertura di un'inchiesta;
  - 231 siti web segnalati alle autorità estere.

## B) La Convenzione sulla cybercriminalità

- **Dati salienti**

- primo (e finora unico) trattato internazionale in tema di lotta alla criminalità informatica;
- obbligo degli Stati di adeguare il proprio diritto penale materiale e processuale interno, nonché le norme in materia di assistenza giudiziaria, ai dettami della Convenzione;
- data di entrata in vigore per la Svizzera: 01.01.2012.

## B) La Convenzione sulla cybercriminalità

- **Paesi partecipanti** (al 12.03.2012)

Convenzione aperta, per cui:

- Stati membri Consiglio d'Europa: Albania, Armenia, Azerbaijan, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Macedonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Olanda, Portogallo, Repubblica Slovacca, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Ucraina, Ungheria;
- Stati non membri Consiglio d'Europa: Stati Uniti d'America



## B) La Convenzione sulla cybercriminalità

### Gli obiettivi della Convenzione

- Dai preamboli della Convenzione:
  - *... prevenire azioni dirette contro la segretezza, l'integrità e la disponibilità di sistemi, reti e dati informatici, così come l'uso improprio di questi sistemi, reti e dati, rendendo punibili i comportamenti in essa descritti e istituendo poteri sufficienti per combattere efficacemente questi reati, facilitandone l'individuazione, l'investigazione e il perseguimento su scala sia nazionale che internazionale e adottando provvedimenti per una cooperazione internazionale rapida e affidabile;*
  - *... rendere più efficaci le indagini e i procedimenti penali riguardanti reati relativi a sistemi e dati informatici e di consentire l'acquisizione di prove elettroniche di un reato.*

# C) Lotta alla cybercriminalità in Ticino

## Principali fonti normative

- Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CPS)
- disposizioni penali contenute nelle Leggi federali speciali
- Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (DPMIn)
- Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP)
- Convenzioni internazionali in materia penale
- Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP)

# C) Lotta alla cybercriminalità in Ticino

## Campo di applicazione territoriale del CP svizzero

- Il diritto penale internazionale è costituito dalle norme di diritto interno, dunque in questo caso di diritto svizzero, concernenti i rapporti con gli ordinamenti stranieri e di cooperazione in materia penale. Si tratta, in sostanza, per un verso, delle disposizioni sui limiti di validità spaziale del diritto penale svizzero; per altro verso, delle forme di cooperazione giudiziaria internazionale, segnatamente in materia di estradizione e altra assistenza.
- Regola: **principio di territorialità**: il CP stabilisce **autonomamente** il proprio ambito di validità spaziale. Il principio più importante e menzionato per primo dalla legge è il principio di territorialità (art. 3 cpv. 1), che stabilisce che il CP si applica a **chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera**. Lo stesso principio vale per le contravvenzioni. L'art. 8 CP precisa quali condizioni devono essere realizzate affinché si possa ammettere che un determinato reato è commesso in Svizzera. In ragione di tale disposto, il luogo del reato (fatto rilevante) ai fini della delimitazione della validità spaziale del diritto svizzero è sia il **luogo in cui si verifica** (nei reati commissivi) o **avrebbe dovuto verificarsi** (nei reati omissivi) **la condotta**, sia in quello in cui **si è realizzato** (nei reati di evento consumati) o avrebbe dovuto realizzarsi (nei reati tentati) **l'evento richiesto dalla fattispecie**.

## C) Lotta alla cybercriminalità in Ticino

- **Gruppo criminalità informatica (GCI)**

Per contrastare i reati perpetrati attraverso l'uso dei mezzi informatici e per garantire una preservazione adeguata delle tracce elettroniche è stato creato nel 2004, nell'ambito della Polizia giudiziaria cantonale, il Gruppo criminalità informatica (GCI). Il GCI si occupa di reprimere i reati che per la loro commissione fanno capo all'uso di un mezzo elettronico. I reati di competenza del GCI sono quelli specifici alla realtà informatica, come pure quelli perpetrati attraverso mezzi elettronici.

## C) Lotta alla cybercriminalità in Ticino

- **Servizio nazionale di coordinazione per la lotta contro la criminalità su internet (SCOICI)**
  - Punto di contatto nazionale per la segnalazione di siti o contenuti sospetti su internet.
  - Esame e invio delle segnalazioni alle autorità di perseguimento penale nazionali ed estere competenti.
  - Informazione alla popolazione.
  - Indagini attive in rete volte ad individuare siti o contenuti illeciti.
  - Centro di competenza per il pubblico, le amministrazioni e i provider per ogni questione di natura giuridica, tecnica o legale inerente alla criminalità informatica.
  - In veste di servizio nazionale di coordinazione interlocutore per i servizi omologhi esteri.

# C) Lotta alla cybercriminalità in Ticino

<b>Panoramica sui reati informatici</b>		
Art. 143	Acquisizione illecita di dati	crimine
Art. 143 <sup>bis</sup>	Accesso indebito a un sistema per l'elaborazione di dati	cpv. 1 delitto, perseguibile a querela di parte cpv. 2 delitto, perseguibile d'ufficio
Art. 144 <sup>bis</sup>	Danneggiamento di dati	n. 1: cpv. 1: delitto, perseguibile a querela di parte; cpv. 2: crimine, perseguibile d'ufficio; n. 2: cpv. 1: delitto, perseguibile d'ufficio; cpv. 2: crimine, perseguibile d'ufficio
Art. 147	Abuso di un impianto per l'elaborazione di dati	crimine
Art. 150	Conseguimento fraudolento di una prestazione "informatica"	delitto, perseguibile a querela di parte

# C) Lotta alla cybercriminalità in Ticino

- **art. 143 CP**

- Acquisizione illecita di dati

1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, procura, per sé o altri, dati a lui non destinati e specialmente protetti contro il suo accesso non autorizzato, registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un modo simile, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2. L'acquisizione illecita di dati a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.

- Omologo nel mondo “reale”: furto (art. 139 CP)

# C) Lotta alla cybercriminalità in Ticino

- **art. 143bis CP**

- Accesso indebito a un sistema per l'elaborazione di dati

1. Chiunque si introduce indebitamente, per mezzo di un dispositivo di trasmissione dei dati, in un sistema altrui per l'elaborazione di dati specialmente protetto contro ogni suo accesso è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Chiunque mette in circolazione o rende accessibili password, programmi o altri dati, sapendo o dovendo sapere che sono destinati allo scopo di cui al capoverso 1, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

- **Omologo nel mondo “reale”: violazione di domicilio (art. 186 CP)**



# C) Lotta alla cybercriminalità in Ticino

- **art. 144bis CP**

- Danneggiamento di dati

1. Chiunque, illecitamente, cancella, modifica o rende inservibili dati registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un modo simile è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Il giudice può pronunciare con una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.

2. Chiunque allestisce, importa, mette in circolazione, propaganda, offre o rende comunque accessibili programmi che sa o deve presumere destinati a scopi di cui al numero 1, o dà indicazioni per allestirli, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Se il colpevole ha agito per mestiere, può essere punito con una pena detentiva da uno a cinque anni.

- **Omologo nel mondo “reale”: danneggiamento (art. 144 CP)**

# C) Lotta alla cybercriminalità in Ticino

- **art. 147 CP**
  - Abuso di un impianto per l'elaborazione di dati
    1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, servendosi in modo abusivo, incompleto o indebito di dati, oppure di un analogo procedimento, influisce su un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati e provoca, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri o dissimula un trasferimento di attivi appena effettuato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
    2. La pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere di tali operazioni.
    3. L'abuso di un impianto per l'elaborazione di dati a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte
  - Omologo nel mondo “reale”: truffa (art. 146 CP)

# C) Lotta alla cybercriminalità in Ticino

<b>Truffa (art. 146)</b>	<b>Abuso di un impianto per l'elaborazione di dati (c.d. truffa informatica, art. 147)</b>
Inganno astuto	Manipolazione di dati informatici
Errore	Risultato erroneo del processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati
Atto di disposizione patrimoniale	Trasferimento patrimoniale
Danno patrimoniale	Danno patrimoniale

# C) Lotta alla cybercriminalità in Ticino

- **art. 150 CP**

- Conseguimento fraudolento di una prestazione

Chiunque, senza pagare, ottiene fraudolentemente una prestazione sapendo che la stessa è data soltanto a pagamento, in modo particolare l'utilizzazione di un mezzo di trasporto pubblico,

l'accesso ad una rappresentazione, ad un'esposizione o ad una manifestazione simile,

**il funzionamento di un impianto per l'elaborazione di dati o di un apparecchio automatico,**

è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

# C) Lotta alla cybercriminalità in Ticino

- **art. 150bis CP**

- Fabbricazione e immissione in commercio di dispositivi per l'illecita decodificazione di offerte in codice

1. Chiunque fabbrica, importa, esporta, fa transitare, immette in commercio o installa apparecchiature, loro componenti o programmi per l'elaborazione di dati, destinati o atti a decodificare illecitamente programmi radiofonici o servizi di telecomunicazione in codice è punito, a querela di parte, con la multa.

2. Il tentativo e la complicità sono punibili.

# D) Casistica locale

- **Bullismo elettronico** (fonte: Rapporto del CF 26.05.2010)
- **Definizioni**
  - **bullismo «tradizionale»:**
    1. per bullismo s'intende un comportamento squallido o prepotente rivolto contro una persona. Rientrano in questa definizione le vessazioni, gli insulti, i calci, le percosse, i ricatti e l'emarginazione;
    2. Dan OLWEUS ha definito il bullismo come segue: «Uno studente è oggetto di azioni di bullismo [...] quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni». Secondo OLWEUS devono essere presenti i seguenti elementi: (i) persistenza, (ii) intenzionalità, (iii) disequilibrio, (iv) sensazione d'impotenza.

## D) Casistica locale

### - **ciberbullismo (bullismo elettronico):**

Per ciberbullismo s'intende un comportamento comprendente azioni aggressive e intenzionali eseguite persistentemente mediante mezzi elettronici, da una persona singola o da un gruppo, con il deliberato obiettivo di far male o danneggiare una persona che non può difendersi facilmente.

## D) Casistica locale

### Le conseguenze sulla vittima

- breve termine: sentimenti di rabbia, tristezza e vulnerabilità, problemi comportamentali, difficoltà di concentrazione, stati d'angoscia e depressione;
- lungo termine: bassa autostima, sensazione di angoscia, problemi di natura psicosociale e disturbi dello sviluppo, difficoltà ad allacciare rapporti d'amicizia, minor successo a livello di formazione e professionale, compromissione delle relazioni sociali sul lavoro e nella vita privata.



# D) Casistica locale

## Caso 1: profilo razzista

Profilo falso in Netlog

Fotografia dell'alunno

Ragazzo – 15 anni, xxx, Svizzera

Su di me: odio più di ogni cosa gli stranieri

Vorrei riempire di botte tutti quelli che vedono questo sito

Venite pure, non mi fate mica paura!

Nome: xxx

Domicilio: xxx

Messaggi fortemente diffamatori nei profili dei compagni di scuola

Risultato: minacce (anche di morte), aggressioni fisiche da persone sconosciute

# D) Casistica locale

- **art. 174 CP**

- Calunnia

1. Chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei,

chiunque, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto,

è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Se il colpevole ha agito col proposito deliberato di rovinare la reputazione di una persona, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.

3. Se il colpevole ritratta davanti al giudice come non vero quanto egli ha detto, può essere punito con pena attenuata. Il giudice dà all'offeso atto della ritrattazione.

# D) Casistica locale

- **art. 180 CP**

- Minaccia

1. Chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Il colpevole è perseguito d'ufficio se:

- a. è il coniuge della vittima e la minaccia è stata commessa durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio; o

- abis. è il partner registrato della vittima o l'ex partner registrato e la minaccia è stata commessa durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento; o

- b. è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e la minaccia sia stata commessa durante questo tempo o nell'anno successivo alla separazione.

## D) Casistica locale

- **art. 134 CP**
  - Aggressione

Chiunque prende parte ad un'aggressione, a danno di una o più persone, che ha per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

# D) Casistica locale

## Caso 2: pubblicazione video su Youtube

- Pubblicazione su Youtube di un video con audio manipolato: «sono gay e disponibile, chiamatemi al numero di telefono XXX».
- Osservazioni: chiesto a Youtube di rimuovere volontariamente il video; Youtube non ha dato seguito alla richiesta invocando la protezione del primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America (libertà di espressione, parola e stampa). Presentata una formale domanda di assistenza giudiziaria agli USA chiedendo la rimozione del filmato e l'identificazione dell'autore dell'upload. Se l'IP è stato fornito, alla richiesta di rimozione non è stato dato seguito per il motivo suindicato.

# D) Casistica locale

- **art. 174 CP**

- Calunnia

1. Chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei,

chiunque, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto,

è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Se il colpevole ha agito col proposito deliberato di rovinare la reputazione di una persona, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.

3. Se il colpevole ritratta davanti al giudice come non vero quanto egli ha detto, può essere punito con pena attenuata. Il giudice dà all'offeso atto della ritrattazione.

# D) Casistica locale

## Caso 3: vendetta amorosa tramite Facebook

Ex fidanzato

Profilo falso in Netlog

Immagine della vittima (già in suo possesso)

Ragazza, xxx ..., Svizzera

Sono disponibile per incontri sessuali, chiama il no. di tel. xxx

Risultato: telefono cellulare preso di mira da innumerevoli richieste e messaggi da persone interessate a intrattenere delle relazioni con la vittima; cambio numero di cellulare, e-mail ecc.; danno alla reputazione; scherno.

# D) Casistica locale

- **art. 174 CP**

- Calunnia

1. Chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei,

chiunque, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto,

è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Se il colpevole ha agito col proposito deliberato di rovinare la reputazione di una persona, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.

3. Se il colpevole ritratta davanti al giudice come non vero quanto egli ha detto, può essere punito con pena attenuata. Il giudice dà all'offeso atto della ritrattazione.



## D) Casistica locale

### **Caso 4: rottura provocata di una relazione**

- Fidanzati in crisi
- Interesse di un amico per la ragazza
- Apertura di un profilo Facebook
- Immagine presa dal sito del datore di lavoro
- Messaggi su bacheca: flirt, dichiarazioni discriminanti / negative sulle donne, frequentazione postriboli, insulti ecc.

Conseguenze: la fidanzata viene a conoscenza del profilo e tronca di netto il rapporto con il fidanzato, al quale subentra l'autore del falso profilo. Cancellazione del profilo.

# D) Casistica locale

- **art. 173 CP**

- Diffamazione

1. Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto,

è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

2. Il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede.

3. Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia.

4. Se il colpevole ritratta come non vero quanto ha detto, può essere punito con pena attenuata od andare esente da ogni pena.

5. Se il colpevole non ha fatto la prova della verità delle sue imputazioni o se le stesse erano contrarie alla verità o se il colpevole le ha ritrattate, il giudice ne dà atto nella sentenza o in altro documento.

# D) Casistica locale

- **art. 174 CP**

- Calunnia

1. Chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei,

chiunque, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto,

è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Se il colpevole ha agito col proposito deliberato di rovinare la reputazione di una persona, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.

3. Se il colpevole ritratta davanti al giudice come non vero quanto egli ha detto, può essere punito con pena attenuata. Il giudice dà all'offeso atto della ritrattazione.

## D) Casistica locale

### **Caso 5: pubblicazione su Facebook di verbali di interrogatorio di polizia**

Giovane maggiorenne accusato da una trentina di giovani consumatori di sostanze stupefacenti (alcuni minorenni) di essere uno spacciatore.

Il giovane, dichiaratosi sempre innocente, pubblica sul proprio profilo Facebook (1299 amici) i verbali completi di polizia in cui viene accusato di spaccio (nei documenti compaiono nome e cognome, abitudini, età, telefono, indirizzo ecc. degli acquirenti).

Li taccia inoltre di «infami».

# D) Casistica locale

- **art. 173 CP**

- Diffamazione

1. Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto,

è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

2. Il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede.

3. Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia.

4. Se il colpevole ritratta come non vero quanto ha detto, può essere punito con pena attenuata od andare esente da ogni pena.

5. Se il colpevole non ha fatto la prova della verità delle sue imputazioni o se le stesse erano contrarie alla verità o se il colpevole le ha ritrattate, il giudice ne dà atto nella sentenza o in altro documento.

# D) Casistica locale

- **art. 177 CP**

- Ingiuria

1 Chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere.

2 Se l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole.

3 Se all'ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse.

# D) Casistica locale

## **Caso 6: videochat**

Giovane viene contattato attraverso Facebook da una ragazza avvenente. Accetta l'amicizia.

Gli viene proposto di trasferirsi su una videochat esterna, dove iniziano a flirtare. Durante la chat avvengono atti erotici.

La ragazza registra, tramite un software separato, le immagini provenienti dalla webcam della vittima.

Terminata la sessione, la ragazza minaccia di pubblicare il video, nel giro di pochi secondi, sulla bacheca della vittima, rispettivamente di inviarlo ad amici e conoscenti. Propone di cancellare il video contro pagamento di un certo importo (di regola intorno a CHF 5'000.-).

# D) Casistica locale

## art. 156 CP

- Estorsione

1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno, la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2. Il colpevole è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se fa mestiere dell'estorsione, o commette ripetutamente l'estorsione in danno della medesima persona.

3. Se il colpevole commette l'estorsione usando violenza contro una persona o minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale, la pena è quella comminata dall'articolo 140.

4. Se il colpevole minaccia di mettere in pericolo la vita o l'integrità corporale di molte persone o di causare gravi danni a cose di grande interesse pubblico, la pena è una pena detentiva non inferiore ad un anno.



# D) Casistica locale

- **Art. 179<sup>quater</sup> CP**

Violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini

Chiunque, con un apparecchio da presa, osserva o fissa su un supporto d'immagini un fatto rientrante nella sfera segreta oppure un fatto, non osservabile senz'altro da ognuno, rientrante nella sfera privata d'una persona, senza l'assenso di quest'ultima,

chiunque sfrutta o comunica a un terzo un fatto, del quale egli sa o deve presumere d'essere venuto a conoscenza mediante un reato secondo il capoverso 1,

chiunque conserva o rende accessibile a un terzo una presa d'immagini, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1,

è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

## D) Casistica locale

### **Caso 7: accesso indebito al server scolastico**

Scuola superiore.

Alcuni studenti (maggioirenni) scoprono dove viene tenuto il foglio indicante la password del sistema informatico scolastico. Il nome utente è facilmente desumibile, poiché standard.

Penetrano nel server scolastico e modificano le note nei loro profili.

# D) Casistica locale

- **art. 143bis CP**

- Accesso indebito a un sistema per l'elaborazione di dati

1 Chiunque si introduce indebitamente, per mezzo di un dispositivo di trasmissione dei dati, in un sistema altrui per l'elaborazione di dati specialmente protetto contro ogni suo accesso è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2 Chiunque mette in circolazione o rende accessibili password, programmi o altri dati, sapendo o dovendo sapere che sono destinati allo scopo di cui al capoverso 1, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

# D) Casistica locale

- **art. 144bis CP**

- Danneggiamento di dati

1. Chiunque, illecitamente, cancella, modifica o rende inservibili dati registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un modo simile è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Il giudice può pronunciare con una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.

2. Chiunque allestisce, importa, mette in circolazione, propaganda, offre o rende comunque accessibili programmi che sa o deve presumere destinati a scopi di cui al numero 1, o dà indicazioni per allestirli, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Se il colpevole ha agito per mestiere, può essere punito con una pena detentiva da uno a cinque anni.

# D) Casistica locale

## **Caso 8: coazione**

Una notte brava al carnevale viene documentata tramite foto e filmati eseguiti col cellulare.

L'autore, minacciando la diffusione del materiale tramite i canali informatici (in primis Facebook), costringe la vittima a fungere da «schiavetto» durante un determinato periodo di tempo.

# D) Casistica locale

- **art. 181 CP**

- Coazione

Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Variante (caso recente italiano): una ragazza (13 anni) conosce un coetaneo su Facebook e accetta di incontrarlo. Si scambiano effusioni amorose. Due amici del ragazzo (14 anni) filmano tutto di nascosto. I ragazzi minacciano di pubblicare su Youtube il filmato se la ragazza non avesse accettato di intrattenere un rapporto sessuale completo con loro. Viene condotta e trattenuta in una casa abbandonata, dove si consuma l'atto (con i due ragazzi di 14 anni).

Reati ipotizzati (diritto italiano): sequestro di persona, violenza sessuale.

Svizzera?

## D) Casistica locale

- **Reati commessi attraverso le reti P2P (Emule, BitTorrent) / cyberlocker / altri canali web 2.0**
  - a) **condivisione illecita di opere protette dal diritto d'autore;**
  - b) **pornografia dura.**

# D) Casistica locale

## Caso 9 Violazione del diritto d'autore

- **Nozione di opera (art. 2 LDA)**

1 Sono opere, indipendentemente dal valore o dalla destinazione, le creazioni dell'ingegno letterarie o artistiche che presentano un **carattere originale**.

2 Sono in particolare opere: a. le opere letterarie, scientifiche e altre opere linguistiche; b. le opere musicali e altre opere acustiche; c. le opere delle arti figurative, in particolare della pittura, della scultura e della grafica; d. le opere di contenuto scientifico o tecnico quali disegni, piani, carte o opere plastiche; e. le opere architettoniche; f. le opere delle arti applicate; g. le opere fotografiche, cinematografiche e le altre opere visive o audiovisive; h. le opere coreografiche e le pantomime.

3 I programmi per computer sono pure considerati opere.

4 Sono altresì protetti i progetti, i titoli e le parti di opere, in quanto costituiscano creazioni dell'ingegno che presentano un carattere originale.



# D) Casistica locale

- **Utilizzazione dell'opera per uso privato (art. 19 LDA)**
  1. L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende:
    - a) qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici;
    - b) qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici;
    - c) la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi.
  2. Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.
  3. Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:
    - a) la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio;
    - b) la riproduzione di opere delle arti figurative;
    - c) la riproduzione di spartiti di opere musicali;
    - d) la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati.
  - 3bis. Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.
  4. Il presente articolo **non si applica ai programmi per computer.**

# D) Casistica locale

- **Disposizione penale: art. 67 LDA**

A querela della parte lesa, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e illecitamente:

- a. utilizza un'opera sotto una designazione falsa o diversa da quella decisa dall'autore;
- b. pubblica un'opera;
- c. modifica un'opera;
- d. utilizza un'opera per creare un'opera di seconda mano;
- e. allestisce esemplari di un'opera mediante un procedimento qualsiasi;
- f. offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione esemplari di un'opera;
- g. recita, rappresenta o esegue un'opera direttamente o mediante un procedimento qualsiasi oppure la fa vedere o udire altrove;
- g<sup>bis</sup>. mette a disposizione un'opera mediante un procedimento qualsiasi in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta;
- h. diffonde un'opera per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti, o la ritrasmette con impianti tecnici il cui titolare non è l'organismo di diffusione d'origine;
- i. fa vedere o udire un'opera messa a disposizione, diffusa o ritrasmessa;
- k. si rifiuta d'indicare all'autorità competente la provenienza e la quantità degli oggetti in suo possesso illecitamente fabbricati o immessi sul mercato, nonché i destinatari e l'entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali;
- l. dà in locazione un programma per computer.

Se l'autore dell'infrazione ha agito per mestiere, si procede d'ufficio. La pena è una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

# D) Casistica locale

- **Casistica esemplificativa**

- diffusione di opere (uploading) attraverso internet (Youtube, BitTorrent, Emule, siti web ecc.) al di fuori della cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici (art. 19 cpv. 1 lett. a LDA);
- utilizzo di immagini sul proprio sito web (loghi, fotografie, fumetti, disegni ecc.);
- incorporazione mediante frame sul proprio sito web o blog di opere (ad esempio articoli di giornale);
- commercializzazione di copie di DVD o CD, sia su supporto fisico, sia elettronicamente;
- sblocco delle protezioni anti-copia e DRM apposte sugli ebooks ai fini della messa a disposizione / condivisione dei medesimi attraverso internet (reato previsto dall'art. 69a LDA).
- **La reperibilità su internet di un'opera in formato «aperto» non significa che essa sia di pubblico dominio, che l'autore abbia rinunciato al diritto d'autore o che egli abbia inteso concedere una licenza d'uso!**

# D) Casistica locale

## Caso 10 Pornografia dura

- **art. 197 CP**

- Pornografia

1. Chiunque offre, mostra, lascia o rende accessibili a una persona minore di sedici anni, scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni pornografici, o li diffonde per mezzo della radio o della televisione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Chiunque espone o mostra in pubblico oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1 o li offre ad una persona che non gliene ha fatto richiesta, è punito con la multa.

Chiunque, in occasione di mostre o di rappresentazioni in locali chiusi, attira previamente l'attenzione degli spettatori sul carattere pornografico di queste, è esente da pena.

3. **Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con fanciulli, animali, escrementi umani o atti violenti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.**

Gli oggetti sono confiscati.

3bis. **Chiunque acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con fanciulli, animali o atti violenti, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria. Gli oggetti sono confiscati.**

4. Se il colpevole ha agito per fine di lucro, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

5. Gli oggetti o rappresentazioni a tenore dei numeri 1–3 non sono considerati pornografici se hanno un valore culturale o scientifico degno di protezione.

# D) Casistica locale

## Cache del browser e «possesso» di dati elettronici

- DTF 137 IV 208 (fonte: regeste)

Il possesso di dati elettronici presuppone, sotto il profilo oggettivo, il potere di fatto su tali dati e, sotto il profilo soggettivo, la volontà di esercitarlo (consid. 4.1).

In relazione ai dati pornografici vietati contenuti nella memoria cache l'utente del computer dispone del potere di fatto (consid. 4.2.1).

L'aspetto soggettivo della fattispecie di possesso di dati pornografici nella memoria cache va ammesso con riserbo. Un utente di computer o di internet inesperto, che nulla sa dell'esistenza della memoria cache e dei dati ivi contenuti, non può essere ritenuto autore del reato di cui all'art. 197 n. 3<sup>bis</sup> CP. La questione di sapere se egli abbia conoscenza dei dati va risolta sulla base delle circostanze concrete del caso di specie (consid. 4.2.2).

Chi consapevolmente lascia nella memoria cache dati pornografici vietati adempie la fattispecie di possesso giusta l'art. 197 n. 3<sup>bis</sup> CP (consid. 4.2.2).

## D) Casistica locale

### **Fabbricazione di pornografia dura per uso personale**

- DTF 131 IV 16 (fonte: regeste)
- Art. 197 n. 1 e n. 3 CP.
- Chiunque scarica deliberatamente da internet e poi registra su di un supporto informatico immagini pornografiche con fanciulli ed immagini pornografiche con animali, si rende colpevole di fabbricazione di pornografia dura (consid. 1.4).

# D) Casistica locale

## Caso 11 Truffa attraverso l'e-mail

Il soggetto riceve un messaggio e-mail dal gestore del proprio account in cui viene richiesto di fornire la password di accesso per esigenze amministrative.

Non appena ricevuta la password, il criminale accede all'account del soggetto (in vacanza). Invia ai suoi contatti un messaggio di aiuto («devi assolutamente aiutarmi, sono in vacanza a ... e mi hanno appena rubato cellulare e portafogli. Non avrò possibilità di inviarti ulteriori messaggi o di chiamarti, per cui ti chiedo di inviare immediatamente USD... tramite il servizio MoneyTransfer .... Grazie mille, ti spiegherò non appena rientrato. ...»).

- Attività di «Phishing» («password» + «harvesting» + «fishing») con truffa a danno di soggetti terzi.
- Tre fasi: 1. invio di un'e-mail falsa per procacciarsi nome utente e password, 2. accesso alla casella postale del soggetto e ai suoi contatti, 3. stesura e invio di un'e-mail falsa di soccorso ai contatti del soggetto.
- Due categorie di vittime.

# D) Casistica locale

- **art. 143 CP**

- Acquisizione illecita di dati

1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, procura, per sé o altri, dati a lui non destinati e specialmente protetti contro il suo accesso non autorizzato, registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un modo simile, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2. L'acquisizione illecita di dati a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.

- Fattispecie incriminatrice non realizzata relativamente alla fase 1 (fase 2?) (autore non si «procura» attivamente i dati aggirando misure di sicurezza, bensì sfrutta l'errore della vittima sul destinatario dei dati).



# D) Casistica locale

- **art. 251 CP**

- Falsità in documenti

1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica,

o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento,

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2. Nei casi di esigua gravità, può essere pronunciata la pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

NB art. 110 cpv. 4 CP: per documenti s'intendono gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica nonché i segni destinati a tal fine. La registrazione su supporti d'immagini o di dati è equiparata alla forma scritta per quanto serve al medesimo scopo.

# D) Casistica locale

- **art. 143bis CP**

- Accesso indebito a un sistema per l'elaborazione di dati

1. Chiunque si introduce indebitamente, per mezzo di un dispositivo di trasmissione dei dati, in un sistema altrui per l'elaborazione di dati specialmente protetto contro ogni suo accesso è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Chiunque mette in circolazione o rende accessibili password, programmi o altri dati, sapendo o dovendo sapere che sono destinati allo scopo di cui al capoverso 1, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

# D) Casistica locale

- **art. 146**

- Truffa

1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2. La pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere della truffa.

3. La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.

- **Excursus:** quid se il trasferimento patrimoniale è riconducibile sia all'inganno di una persona, sia ad una manipolazione di dati? **DTF 129 IV 22 (32)**

## D) Casistica locale

- **Caso 12 Attacco «denial of services»**

Da quanto riportato dalla stampa, in Ticino risiederebbe il presunto capo della cellula italiana del collettivo hacker «Anonymous». Su richiesta delle autorità inquirenti italiane è stata eseguita una perquisizione e sequestro presso il domicilio di quest'ultimo. Nessun procedimento penale è stato avviato in Svizzera.

Il collettivo «Anonymous» è noto in tutto il mondo per sferrare micidiali attacchi «DDoS» verso obiettivi pubblici e privati neutralizzando (temporaneamente) i server delle vittime.

A fine 2012, Anonymous ha avuto un ruolo di primo piano nella protesta contro i progetti legislativi USA SOPA e PIPA, nonché nella rappresaglia contro la chiusura di MegaVideo e MegaUpload (attacco ai server della Recording Industry Association of America, Universal Music Group, MPAA.org, US Copyright Office, BMI, Warner Music Group, FBI.gov e sonymusic.com).

# D) Casistica locale

- **art. 144bis CP**

- Danneggiamento di dati

1. Chiunque, illecitamente, cancella, modifica o rende inservibili dati registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un modo simile è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Il giudice può pronunciare con una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.

2. Chiunque allestisce, importa, mette in circolazione, propaganda, offre o rende comunque accessibili programmi che sa o deve presumere destinati a scopi di cui al numero 1, o dà indicazioni per allestirli, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Se il colpevole ha agito per mestiere, può essere punito con una pena detentiva da uno a cinque anni.